

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO IN FAVORE
DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE**

art. 1

Il presente regolamento detta le norme per la concessione del beneficio di rimborso spese di trasporto destinati a studenti pendolari, iscritti e frequentanti la Scuola Superiore, Artistica e ai conservatori di Musica, pubblici e privati, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, ai sensi dell'art. 7 lett a) della L.R. 25.06.1984 nr. 31 secondo le direttive applicative fissate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 12/97 aggiornate ed adeguate con deliberazione di Giunta Regionale n 5/6 del 3.02.2000.

art. 2

Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel comune di Villa Sant'Antonio;
- b) Essere iscritti ed aver frequentato la scuola secondaria superiore, artistica ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti, esclusi i corsi di formazione professionale, nell'anno in cui si riferisce il bando di concorso;
- c) Non aver usufruito di altri analoghi benefici erogati da altri Enti o Istituzioni pubblici o privati nell'anno scolastico di riferimento;
- d) Di aver effettivamente sostenuto le spese per il trasporto;

Il rimborso spese di viaggio viene erogato anche agli studenti respinti o che non abbiano portato a termine l'anno scolastico (per il periodo di frequenza)

art. 3

Il rimborso è dovuto, solo per le spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili dall'esibizione della copia degli abbonamenti mensili o di altra idonea documentazione, i costi relativi possono essere documentati anche mediante autocertificazione.

Sono ammessi al beneficio del rimborso anche gli studenti che hanno frequentato le scuole in regime di convitto, assumendo a base di calcolo le pezze giustificative delle spese sostenute per il rientro periodico in famiglia.

art. 4

Per l'attribuzione rimborso spese di viaggio si fissano i seguenti criteri oggettivi:

1. CONDIZIONI ECONOMICHE: da valutare a norma del D.Lgv. 109/98, tab. 1, e successive modificazioni ed integrazioni:

SOGLIE ISEE	PERCENTUALE DI RIMBORSO
-------------	----------------------------

(Vengono cassate le fasce e le percentuali di rimborso, le stesse saranno attribuite dalla G.M. come disposto dall'art. 10) ()*

art. 5

qualora lo stanziamento non sia sufficiente per il rispetto delle percentuali di rimborso stabilite, le stesse verranno ridotte proporzionalmente.

art. 6

Il bando di concorso verrà approvato dal responsabile del servizio sulla base delle direttive programmatiche dell'Amministrazione;

art. 7

Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio protocollo del Comune di Villa S. Antonio. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale.

I moduli della domanda sono forniti dal Comune, eventuali mancanze o incompletezze della dichiarazione personale contenuta nell'istanza di cui sopra dovranno essere regolarizzate entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'Ufficio competente, pena l'esclusione della domanda ai fini della valutazione del beneficio.

La comunicazione si intenderà comunque avvenuta nel caso di accertata mancata ricezione presso il domicilio indicato dal richiedente.

art. 8

Il rimborso spese di viaggio di cui al presente regolamento è incompatibile con gli altri benefici concessi dallo Stato o altri Enti per lo stesso anno scolastico.

art. 9

Al termine della presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria che verrà pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune, che varrà quale formale comunicazione agli interessati.

Per tutta la durata della pubblicazione, chiunque fosse interessato, potrà presentare opposizione motivata avverso la graduatoria medesima.

Trascorso tale termine il responsabile del Servizio provvederà ad esaminare le opposizioni presentate e ad approvare la graduatoria definitiva". ()*

art. 10

Spettano alla Giunta Comunale l'attribuzione e la modifica e dei criteri di cui all'art. 4, la quale, prima della presentazione delle domande per la concessione del beneficio del rimborso spese di viaggio, fissa il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e il rimborso percentuale corrispondente a ciascuna soglia.

art. 11

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia.

() modificato con delibera C.C. nr. 47 del 4.10.2006*